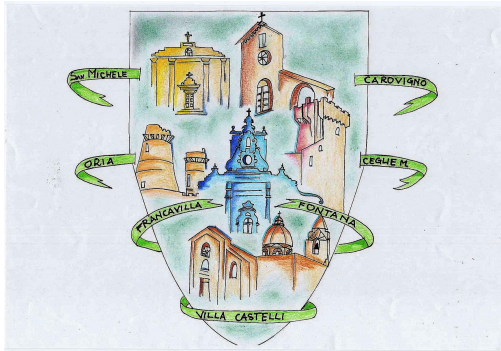




AMBITO TERRITORIALE N.3

AUSL BR/1

Francavilla Fontana (Comune capofila)

Carovigno - Ceglie Messapica - Oria

San Michele Salentino - Villa Castelli

CONSORZIO

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE DI FRANCAVILLA**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS 163 DEL 12 APRILE 2006, DEL SERVIZIO – COMUNITÀ
SOCIO- RIABILITATIVA “ DOPO DI NOI “ E CENTRO DIURNO EDUCATIVO E
SOCIO-RIABILITATIVO, ai sensi degli articoli 57 e 60 del Reg. Regionale n.4/2007, in
edificio di proprietà del Comune di ORIA – Largo Ospedale Martini
(Immobile di proprietà del Comune di Oria classificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 82
particella 948 sub 1 e aree di pertinenza classificate al catasto terreni foglio 82 particelle 1589,
2219, 2217, 2220).**

CAPO I – ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA CONCESSIONE

PREMESSA

Il Comune di Oria è proprietario dell’immobile sito in via Largo Ospedale Martini (classificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 82, particella 948, sub 1, e aree di pertinenza classificate al Catasto Terreni al Foglio 82, particelle 1589, 2219, 2217, 2220), destinato a **Comunità Socio- Riabilitativa “ Dopo di Noi “ e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo** e/o ad altri servizi socio-sanitari che eventualmente dovessero essere autorizzati dall’Assemblea Consortile del Consorzio Ambito Territoriale e dalla Regione Puglia.

Il Comune di Oria ha stabilito, con deliberazione di C.C. n.32 del 01.10.2015, la concessione d’uso dell’immobile, finalizzata alla gestione delle strutture e dei servizi suddetti, per la durata di **n.12 (dodici) anni**.

Il consorzio dell’Ambito Territoriale n. 3 ha assunto l’indirizzo di affidare i servizi di cui in premessa con procedura aperta previa pubblicazione di bando e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta del soggetto concessionario del servizio, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D. lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione ed utilizzando la metodologia di calcolo dei punteggi dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, conformemente alla normativa regionale e di ambito vigente.

ARTICOLO 1

FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La **comunità socio- riabilitativa “ Dopo di Noi ”** è struttura residenziale socio assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura l'erogabilità d'interventi socio sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

La comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il “dopo di noi” per disabili gravi senza il necessario supporto familiare; in questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica.

Il **Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo**, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 19 del 2006, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell'obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti”.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda la gestione della **comunità socio- riabilitativa “ Dopo di Noi ”**, ubicata in Oria, con una ricettività complessiva pari a n. 16 persone diversamente abili più eventuali 2 posti per le emergenze, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, e di un Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo per Disabili ubicato nel comune di Oria, con una ricettività pari a n. 30 persone diversamente abili, a partire da 6 a 64 anni nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

Sarà possibile svolgere altri servizi socio-sanitari, in aggiunta o in alternativa a quelli sopra descritti, qualora dovesse esservi specifica autorizzazione del Consorzio Ambito Territoriale e della Regione Puglia. Trascorsi cinque anni dall'autorizzazione al funzionamento di entrambe le strutture, sarà sufficiente la sola autorizzazione del Consorzio Ambito Territoriale.

Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune di Oria mette a disposizione del concessionario i locali necessari conformi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 57 e 60 del Reg. Regionale n. 4/2007, la cui planimetria si allega al presente capitolato.

Per tale disponibilità, il concessionario dovrà versare annualmente all'ente concedente l'importo di € 19.200,00 (come quantificato dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Oria) quale canone annuo

base di concessione per la durata di anni 12; resta inteso che il canone annuo sarà esattamente quello offerto in sede di gara, aggiornato alle scadenze previste all'indice Istat vigente.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione concedente, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione sociale della **Comunità Socio- riabilitativa “ Dopo di Noi “** e del **Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo** del Comune di Oria, ovvero degli altri servizi socio-sanitari che eventualmente dovessero essere specificamente autorizzati dal Consorzio d'Ambito Territoriale e dalla Regione Puglia.

La comunità socio- riabilitativa “ Dopo di Noi “ dovrà assicurare le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Dare accoglienza a persone disabili maggiorenni prive di validi riferimenti familiari;
- Garantire accoglienza, supporto e sollievo in situazioni di emergenza;
- Sostenere l'acquisizione, il mantenimento, il rinforzo dei livelli di autonomia, delle abilità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali;
- Sperimentare nuovi modelli di coinvolgimento, di integrazione di intervento con le strutture ed i servizi del territorio;
- Razionalizzare le risorse per assicurare un intervento globale e continuativo;
- Assicurare, attraverso la rete, un efficace collegamento tra i diversi servizi territoriali, istituzionali e non, e la comunità territoriale in senso più ampio.

Il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo dovrà assicurare le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione e, in particolare, il ricovero improprio in strutture ad elevata intensità assistenziale;
- Promuovere l'integrazione sociale al fine di evitare forme di emarginazione;
- attivare una serie di relazioni sociali che incrementino le occasioni di socialità anche mediante la fruizione di servizi di supporto,
- Favorire un buon clima tra le famiglie ed il sistema dei servizi attivando strumenti di maggiore dialogo orientati a monitorare la condizione dei cittadini disabili;
- Offrire uno spazio di animazione, svago, formazione ed incontro per i cittadini disabili;
- Potenziare la metodologia del lavoro di rete che sia capace di avviare una concreta collaborazione tra i vari attori istituzionali e non;
- Favorire il mantenimento e il recupero dei livelli di autonomia della persona;
- Garantire prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in **anni 12 (dodici)** decorrenti a far data dall'autorizzazione al funzionamento di entrambe le strutture. L'avvio dei servizi potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, previa specifica disposizione del Consorzio Ambito Territoriale.

È previsto l'obbligo a carico del concessionario di proseguire nell'erogazione dei servizi, oltre la naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

ARTICOLO 4

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il quadro prestazionale minimo e, pertanto, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del concorrente concessionario, è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

Comunità socio-riabilitativa

- assistenza tutelare diurna e notturna
- attività educative indirizzate all'autonomia
- attività riabilitative mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
- prestazioni socio sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare;
- prestazioni di raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia ed indipendenza economica;
- somministrazione dei pasti;

In presenza di persone diversamente abili gravi, le prestazioni erogate nella Comunità trovano copertura con oneri a carico della Asl in misura non inferiore al 70% della retta totale, così come previsto dal DPCM 29/11/2001 (All. 1C)

Centri Educativi Socio-Riabilitativi per Disabili

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività espressive, psicomotorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.

Deve, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.

Il centro diurno socio-educativo assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale.

In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.”

ARTICOLO 5

FINANZIAMENTO DEI COSTI

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

- a. Onere a carico delle famiglie, pari alla tariffa applicabile secondo la normativa vigente, maggiorata annualmente sulla base dell'aumento del costo della vita, verificatosi nell'anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e impiegati, ai sensi della normativa di riferimento, e che sarà riscosso mensilmente direttamente dal Concessionario. La tariffa verrà fatturata alla famiglia al netto dell'eventuale contributo a carico del Comune/Consorzio Ambito Territoriale.
- b. Contributo sulla tariffa, erogato attraverso i buoni servizio di conciliazione, a cui i nuclei familiari possono accedere attraverso la piattaforma informatica dedicata, in base ai requisiti previsti da A.D. n. 421 del 15 settembre 2015 della Regione Puglia e determinato in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità, oppure attraverso fondi di bilancio comunale o di Ambito, qualora i buoni servizio non dovessero essere più erogati dalla Regione.

ARTICOLO 6

TARIFFE

Le rette per i servizi offerti dalla **Comunità socio-riabilitativa, già** determinate con deliberazione di Giunta Regionale n. 3032/2010, **e dai Centri educativi socio-riabilitativi per disabili** sono stabilite con regolamento di ambito territoriale e possono essere sostenute per intero dagli utenti, con contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie, ovvero essere versate in parte dall'amministrazione comunale competente ovvero anche attraverso i buoni servizi di conciliazione.

Il costo pro capite giornaliero per il servizio offerto dalla Comunità socio-riabilitativa è calcolato sulla base dei criteri indicati nella predetta deliberazione regionale n. 3032/2010 ed è pari ad euro **64,38** pro die comprensiva della quota sanitaria nella misura del 70% per le situazioni di gravità. Il soggetto che offre il progetto lo dichiara realizzabile e si impegna a realizzarlo (nel caso di affidamento della concessione) così come descritto nella propria offerta praticando la tariffa con esclusione di variazioni in aumento della stessa, ai sensi di quanto precisato nel presente capitolato.

Il costo pro capite giornaliero per il servizio offerto dai Centri Educativi Socio-Riabilitativi per diversamente abili è pari ad € **62,24** previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2010, n. 3032, escluso il trasporto.

Il Centro applicherà le tariffe previste dalla normativa regionale di riferimento e/o dagli accordi con gli Enti Istituzionali competenti in materia (Comune/Ambito – ASL).

In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli standard minimi di cui all'art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii., con corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.”

L'Amministrazione concorderà con il concessionario una tariffazione differente nel caso in cui l'utente non vorrà usufruire del pasto o in altre ipotesi (es. trasporto) prodotte dai soggetti interessati valutate come congruenti alle necessità delle famiglie.

ARTICOLO 7
IMPORTO A BASE DI GARA

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione della **comunità socio- riabilitativa “ Dopo di Noi ”** e del **Centro diurno socio-educativo e riabilitativo** consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

A base di gara è posto un canone annuo di concessione a favore del Comune di Oria pari ad € **19.200,00** (diciannovemiladuecento/00), per la durata di anni 12, rispetto al quale i partecipanti potranno presentare offerta in rialzo.

CAPO II - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ARTICOLO 1
SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La scelta del concessionario sarà effettuata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs 163/2006 e s.m. e i., sulla base dei criteri e parametri di valutazione e relativi punteggi, meglio specificati nel bando di gara e di seguito riportati:

CRITERIO	PUNTEGGI O MASSIMO	METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO INDICATORI PRIORITARI
QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA	25	1. Capacità di contenimento del turn over degli operatori fino a punti 5 2. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro fino a punti 6 3. Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali fino a punti 7 4. Qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all'interno dell'impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento dei servizi di cui alla presente concessione fino a punti 7
QUALITA' DEL SERVIZIO (VALUTAZIONE E DEL PROGETTO)	45	1. Valutazione del progetto in riferimento alle attività da realizzarsi nell'ambito del Centro diurno Socio-educativo e riabilitativo, come di seguito specificate: • Attività educative indirizzate all'autonomia fino a punti 5 • Attività espressive, psicomotorie e ludiche fino a punti 5 • Attività culturali e di formazione fino a punti 5 • Prestazioni sociosanitarie e riabilitative fino a punti 5 2. Valutazione del progetto in riferimento alle attività da realizzarsi nell'ambito del Comunità socio-riabilitativa (Dopo di Noi), come di seguito specificate:

		• Attività educative indirizzate all'autonomia fino a punti 5 • Attività riabilitative mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali fino a punti 5 • Attività di socializzazione fino a punti 5 3. Innovatività rispetto all'accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti fino a punti 5 4. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza fino a punti 5
QUALITA' ECONOMICA	10	1. Apporto da parte del soggetto erogatore di mezzi, strumenti, arredi e strutture utili alla realizzazione delle attività, aggiuntive rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dal capitolato speciale d'appalto (art. 2 comma 8 Cap IV) fino a punti 8 2. Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati fino a punti 2

Saranno accettate solo offerte al rialzo rispetto all'importo indicato come base d'asta; l'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni, né modifiche anche parziali al bando di gara e al Capitolato; non dovrà essere formulata per una sola parte dell'oggetto della concessione; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; non dovrà riguardare persona da nominare.

Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

CAPO III: ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio "Dopo di Noi" deve essere attivo per 365 giorni all'anno, mentre il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo per almeno 8 ore al giorno per almeno 5 giorni a settimana, con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale e per la settimana di ferragosto, da concordare con l'Ufficio di Piano del Consorzio Ambito Territoriale.

Il concessionario presenta annualmente il calendario relativo al funzionamento dei servizi affidatigli.

Il contratto di concessione con il concessionario potrà consentire allo stesso di offrire, quali servizi integrativi, prolungamenti degli orari indicati, l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura, l'erogazione di altri servizi innovativi e aggiuntivi, compatibili con quello oggetto della presente

concessione. E' necessario, tuttavia, che essi siano coerenti con i requisiti previsti dal Reg. n. 4/2007 quanto all'età, al numero dei destinatari, degli ambienti, dell'organizzazione delle attività da garantire, secondo una scansione oraria programmata.

ARTICOLO 2 PERSONALE

Il concessionario provvede alla gestione di entrambi i servizi, oggetto del presente capitolato, assicurando il personale sanitario, educativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale. Per l'attuazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale, ai sensi degli artt. 57 e 60 del Reg. n. 4/2007 e successive modifiche.

Per il “Dopo di Noi” devono essere previste le seguenti figure professionali:

- Coordinatore della struttura: in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente, in coerenza con quanto indicato all'art. 46 e 57 del Reg. n. 4/2007, che deve svolgere le funzioni di:

- **referente per l'Amministrazione Comunale**

- **responsabile/coordinatore della struttura**, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto generale previsto nel presente capitolato.

Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente o altri titoli previsti da Regolamento Regionale n. 4/2007.

- **educatori professionali, educatori** con almeno 3 anni di esperienza nei servizi per persone diversamente abili e **assistenti sociali**, in possesso del titolo di studio di assistente sociale ed iscrizione all'albo professionale, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti.

- Presenza programmata di **psicologi, infermieri, OSS (Operatori socio sanitari) e tecnici della riabilitazione**; in possesso di specifico titolo ed iscrizione all'albo professionale nel numero di almeno 1 ogni 10 ospiti;

- personale ausiliario: in misura di almeno 1 ogni 10 ospiti che garantisca la presenza costante nelle **ore diurne, per un minimo di 18 ore settimanali** ;

- **personale dedicato per la cucina**, Il concessionario dovrà garantire la produzione e distribuzione dei pasti (anche veicolati purché prodotti in centri di cottura posti ad una distanza tale per cui i tempi di percorrenza comunque garantiscano le qualità organolettiche - in legume fresco-caldo). Il concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali ad utenti con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza. Inoltre è responsabile del manuale HACCP di cui al decreto Lg.vo.155/97.

Per i Centri Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo, invece, il personale deve essere il seguente:

- Educatori professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente abili in misura di almeno 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti. Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti. Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione funzionale (es.: logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, fisioterapisti).

Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti. Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve inviare nota scritta all'ente concedente con l'elenco dettagliato di tutto il personale specificando nello stesso i dati anagrafici, il ruolo assegnato e i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

In apposito registro, contenente i nominativi e le mansioni del personale operanti nei servizi di cui al presente capitolato, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

Possono inoltre essere previsti, oltre al personale su menzionato, ulteriori risorse aggiuntive quali il volontariato, operatori in servizio civile, tirocinanti purché questi siano in regola con le assicurazioni e le prestazioni sanitarie e purché sia concordato l'ingresso con l'Ambito Territoriale e non siano sostitutivi dell'organico. Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nella comunità socio-riabilitativa e nei centri aperti polivalenti per persone diversamente abili alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

Semestralmente il concessionario produrrà una relazione sintetica sull'attività svolta relativa al servizio reso, da presentare all'Ambito Territoriale.

CAPO IV: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ED ENTE CONCEDENTE

ARTICOLO 1 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il concessionario è pienamente responsabile ai sensi di legge delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente capitolato. In particolare, dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e verso gli utenti dei servizi e della struttura, nonché congrua assicurazione a copertura di eventuali danni all'immobile di proprietà del Comune di Oria con un massimale minimo di euro 1.000.000 (uni milione), così come da espressa indicazione del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Oria. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'Ambito Territoriale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Consorzio Ambito Territoriale e al Comune di Oria, a terzi, a persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale, su cui insiste il servizio, è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnata nel servizio.

Il concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

ARTICOLO 2

ONERI DEL CONCESSIONARIO INERENTI AL SERVIZIO

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto (educativo e organizzativo) di gestione, presentato in sede di gara con il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale degli ospiti;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la somministrazione dei pasti, così come specificato al precedente articolo 2 "Personale";
6. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile verso terzi e verso gli utenti dei servizi e della struttura, nonché congrua assicurazione a copertura di eventuali danni all'immobile, comprensiva della copertura per i danni da incendio e scoppio;
7. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate al concessionario;
8. la fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli eventualmente già forniti dall'Ambito Territoriale e che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà dell'Ambito, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo; **a tal fine si richiede apposito progetto con l'indicazione di arredi e attrezzature aggiuntive iniziali rispetto a quelle fornite in sede di star up del servizio da parte dell'Ambito Territoriale/Comune di Oria, oggetto di specifica valutazione da parte della commissione di gara (scagioni: punti 2 per progetto ritenuto sufficiente – punti 4 per progetto ritenuto buono - punti 8 per progetto ritenuto ottimale) . Resta inteso che il Concessionario si impegna a dotare le strutture di tutto quanto necessario all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle stesse e al relativo avvio dei servizi previsti, a sua totale cura.**
9. la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all'area verde (in via esemplificativa interventi di tinteggiatura delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, tende per esterni...);
10. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo, sanitario e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);

11. la compilazione giornaliera del registro di presenza degli ospiti, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta, inviandone mensilmente copia all'Ambito Territoriale;
12. la gestione e introito delle rette mensili;
13. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Ambito Territoriale;
14. il pagamento del canone annuo di € 19.200,00 da versarsi alla sottoscrizione del contratto, ed entro il primo ottobre di ogni anno;
15. il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti);
16. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale), anche attraverso la redazione e diffusione di apposita "carta dei servizi";
17. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti
18. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune sul quale insiste il servizio dal presente capitolato;

Il concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'Ente competente, l'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui alla normativa vigente e l'iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per le persone anziane e per le persone diversamente abili. La decorrenza della concessione parte dalla data di tali autorizzazioni.

ARTICOLO 3

UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Per la gestione della Comunità Socio Riabilitativa "Dopo di Noi" e del Centro Diurno Educativo e Socio-Riabilitativo per persone diversamente abili verrà utilizzato l'ex Ospedale Martini e le relative aree pertinenziali (immobile di proprietà del Comune di Oria classificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 82, particella 948, sub 1, e aree di pertinenza classificate al Catasto Terreni al Foglio 82, particelle 1589, 2219, 2217, 2220), idoneo ad ospitare, la prima, fino ad un massimo di 16 persone diversamente abili più eventuali 2 posti per le emergenze e, il secondo, fino ad un massimo di 30 utenti.

Contestualmente alla consegna dell'immobile verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura. Gli arredi ed attrezzature del primo piano relativi alla Comunità Socio Riabilitativa "Dopo di Noi" sono concesse in comodato d'uso gratuito.

Per l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quello del presente capitolato, purché si tratti di servizi socio-sanitari, e per servizi innovativi e aggiuntivi, il concessionario dovrà acquisire specifica autorizzazione del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana. Solo nel caso tali servizi dovessero essere attivati entro cinque anni dall'avvio di entrambe le strutture, il concessionario dovrà acquisire anche il parere favorevole della Regione Puglia.

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale di Oria la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze affidate in concessione per l'espletamento del servizio.

Rientra tra gli oneri del concessionario fornire le attrezzature e gli arredi che dovessero risultare necessari, oltre quelli, eventualmente, già forniti dall'Ambito Territoriale o dal Comune di Oria, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concedente. L'immobile, i beni

mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà del Comune di Oria, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Alla scadenza del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione comunale e/o l'Ambito Territoriale, avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ARTICOLO 4

PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

- a. interventi giornalieri:
 - spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
 - lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
 - pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante
 - svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.)
 - spolveratura in umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi (quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.)
- b. interventi quindicinali:
 - lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti
 - pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio
- c. interventi mensili:
 - pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.
 - lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre comprese le intelaiature; pulizia radicale di tutti i davanzali, pulizia dei battiscopa
- d. interventi annuali (consegna della struttura per fine attività):
 - pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generale di risanamento con prodotti idonei;
 - lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetti del servizio.

ARTICOLO 5

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono oneri a carico del Comune di Oria:

- a. la messa a disposizione dei locali, idonei, adeguati allo svolgimento delle attività proprie dei Centri e rispondenti alle normative in materia di agibilità e di idoneità igienico-sanitaria in relazione allo specifico servizio a cui sono destinati;
- b. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

ARTICOLO 6

CONTROLLI E VERIFICHE

L'Ente pubblico procede:

- a. alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.
- b. alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, tariffe, servizio mensa).
- c. all'effettuazione di possibili ispezioni.
- d. all'avocazione di eventuali contenziosi con l'utenza.
- e. alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e applicazione del CCNL di categoria.

L'Ambito Territoriale si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, le strutture ed i servizi da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi erogati. Il concedente si avvale del personale della ASL per effettuare i controlli relativi alle prestazioni ed ai servizi relativi alla Comunità Socio Riabilitativa "Dopo di Noi" e del Centro Diurno Educativo e Socio-Riabilitativo.

ARTICOLO 7

NORME DI SICUREZZA

Il concessionario dovrà utilizzare sussidi didattici audiovisivi, materiale necessari per l'igiene dell'ambiente, materiale didattico ed ogni altra attrezzatura a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Dovrà garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori; a tale scopo, ove necessario, dovranno essere messi a disposizione del personale gli idonei dispositivi di protezione.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre all'Ambito Territoriale apposito piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008); esso dovrà inoltre osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture concesse in comodato gratuito.

CAPO V – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

ARTICOLO 1

INADEMPIMENTI

Nel caso di inosservanza da parte dell'Impresa concessionaria di obblighi o condizioni contrattuali, nonché di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di gara, il Direttore del Consorzio Ambito Territoriale n. 3 inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine.

Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario.

Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penali convenzionalmente stabilite nel successivo articolo 2, il Consorzio potrà ordinare al concessionario la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei casi seguenti:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al Concessionario;
- b. per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale e del progetto presentato in sede di gara;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Concessionario;
- d. In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Il Consorzio d'Ambito Territoriale, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione, anche a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario.

ARTICOLO 2 PENALITÀ

- Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente Art.1, in caso di infrazioni accertate, l'Ambito Territoriale addebiterà al Concessionario una sanzione di € 300,00 per ogni infrazione con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo. Si riportano, a titolo esemplificativo alcune tipologie di eventi che comportano l'applicazione di penali:
- Inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto del rapporto figura professionale/utente previsto dalle norme vigenti;
- inosservanza degli orari di apertura dei servizi;
- inosservanza del calendario di apertura dei servizi;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto sconveniente, o, comunque, il suo ripetersi per più di una volta, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni comporta la risoluzione del contratto. In detto caso l'Ambito si rivarrà sulla cauzione;
- ogni altra violazione del presente capitolato, del contratto e del progetto di esecuzione del servizio presentato in sede di gara che non rientra nei casi di cui al precedente art. 1.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Consorzio d'Ambito Territoriale, al Comune di Oria e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 10 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A.R.; decorso inutilmente tale termine l'Ambito si rivarrà sulla cauzione.

ARTICOLO 3 CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti in ordine alle interpretazioni del contratto, purché abbiano la loro fonte nella legge, ma non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Brindisi.

ARTICOLO 4 DIVIETO DI SUB-APPALTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-concedere in tutto o in parte il servizio assunto, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione.

ARTICOLO 5 DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. Deve inoltre essere presente e vigente la clausola prevista dall'art. 38 comma 2 bis codice appalti pubblici.

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs n. 58/1998..

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, delle penali contrattuali, a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 6
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse le tasse ed imposte interessanti a qualsiasi titolo il contratto, saranno a carico del Concessionario. Saranno altresì a carico del concessionario le spese di pubblicazione del bando di gara su GUCE e GURI, oltre che sui quotidiani ex art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012.

ARTICOLO 7
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, verrà fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di quant'altro in materia.

ARTICOLO 8
TUTELA DELLA PRIVACY

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D. lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Responsabile del Procedimento – Direttore del Consorzio

Dott. Gianluca BUDANO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.